Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2301/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1997

relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 954/98 della Commissione del 6 maggio 1998	L 133	10	7.5.1998
►**M2**	Regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998	L 317	14	26.11.1998
►**M3**	Regolamento (CE) n. 2419/1999 della Commissione del 12 novembre 1999	L 291	25	13.11.1999
►**M4**	Regolamento (CE) n. 1482/2000 della Commissione del 6 luglio 2000	L 167	8	7.7.2000
►**M5**	Regolamento (CE) n. 2430/2001 della Commissione del 12 dicembre 2001	L 328	29	13.12.2001

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 153 del 27.5.1998, pag. 18 (2301/97)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2301/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1997

relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione domande di registrazione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità;

considerando che alle denominazioni registrate viene riservata l'indicazione di «specificità tradizionale garantita»;

considerando che in seguito alla pubblicazione delle suddette denominazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2] non è pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento;

considerando che, di conseguenza, tali denominazioni possono essere iscritte nell'albo delle attestazioni di specificità e beneficiare quindi della protezione a livello comunitario quali specialità tradizionali garantite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni figuranti nell'allegato sono iscritte nell'«Albo delle attestazioni di specificità» previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.
[2] GU C 21 del 21. 1. 1997, pag. 5.

▼C1

ALLEGATO

— Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek, ►M1 Kriek, Kriek-Lambic, Framboise-Lambic, Fruit-Lambic / Kriek, Kriekenlambiek, Frambozenlambiek, Vruchtenlambiek ◄ [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92] [1];

— Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek, ►M1 Lambic, Gueuze-Lambic, / Geuze / Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze ◄ [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92] [1];

— Faro [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92] [1];

▼M2

— Mozzarella;

▼M3

— «Jamón Serrano» [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2082/92] [2];

▼M4

— Leche certificada de Granja;

— Traditional Farmfresh Turkey.

▼M5

Prodotto a base di carne

— Falukorv

[1] Gli elementi principali del capitolo d'appalto si trovano sulla Gazzetta ufficiale C 21 del 21. 1. 1997, p. 5-16.

[2] Gli estremi del disciplinare sono pubblicati nella GU C 371 dell'1.12.1998, pag. 3.